

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore MARIA CINZIA DE VITIS (c.f. DVTMCN67H55B985Q) assistita dall'avv. MAURIZIO MILILLI proposto in data 27 marzo 2023 con gestore della crisi nella persona della dott.ssa Sandra Iezzi;

atteso che nel ricorso la sig.ra DE VITIS assume di essere soggetto sovraindebitato e di aver assunto le obbligazioni in qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 2 CCI;

visto che il ricorrente riconduce la condizione di sovraindebitamento all'assunzione di obbligazioni in qualità di fidejussore di _____), soggetto titolare di omonima impresa individuale, dichiarato fallito dal Tribunale di Lanciano, dal quale è separata dal 2010;

atteso che dal 2018 la sig.ra DE VITIS risulta assunta a tempo indeterminato dalla società _____ della quale è anche socia e detentrica di partecipazione minoritaria con versamento di quota di € 75 a fronte del valore nominale di € 300,00 percependo retribuzione media mensile di € 1.100,00;

che la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione debiti, nel rispetto dell'articolo 67 CCI, è corredata della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo e segnatamente:

- a. elenco creditori, somme dovute e cause di prelazione (all. relazione del Gestore per complessivi € 209.979,35)
- b. consistenza e composizione del patrimonio (beni immobili e mobili registrati)
- c. dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni (cfr all.ti 26,27,28,29)
- d. stipendi e mantenimento (cfr. all.ti 23,24,25,30,31)

che la relazione dell'OCC, ai sensi dell'articolo 68 CCI, espone:

- le cause del sovraindebitamento indicandole nella assunzione del debito fidejussorio in favore della ditta del marito _____ ;
- valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;
- indicazione presunta dei costi di procedura (OCC e legale per complessivi € 9.178,03)

La proposta prevede il **pagamento parziale del debito privilegiato** nella misura del 9,63% e pagamento del debito privilegiato che ammonta ad € 87.444,78 nella misura di € 8.803,56.

Il debito chirografario residuo si prevede in pagamento nella misura dello 0,20%.

Per il pagamento non viene prevista alcuna liquidazione di beni ma la messa a disposizione da parte del figlio di € 14.348,19 e per € 3.651,81 che si prevedono a titolo di anticipo TFR.

Il piano proposto presenta le seguenti criticità, ostative all'ammissibilità:

1. la qualifica di consumatore della ricorrente è dubbia atteso che, come descritto dal legale nel ricorso, la sig.ra DE VITIS all'epoca dell'assunzione della obbligazione fidejussoria era priva di reddito autonomo, di fatto contribuendo con il rilascio della fidejussione alla attività di impresa svolta dal marito dei cui ricavi beneficiava unitamente al suo nucleo familiare. Del debitore principale mutua la ricorrente la qualifica, mantenendosi il legame sussidiario a seguito di verifica concreta della condizione del fidejussore. In difetto di condizione di imprenditorialità del soggetto al momento del deposito del ricorso, unico strumento cui può accedere è quello della liquidazione controllata;
2. il gestore della crisi omette di attestare, ai sensi dell'articolo 67 comma 4 CCI, che il pagamento assicurato al creditore ipotecario UNIPOL REC SPA non è inferiore al valore realizzabile avuto riguardo al **valore di mercato** attribuibile al bene sul quale insiste la prelazione che nella relazione (viene soddisfatto il creditore per valore ipotecario con poco più di 8.000,00 euro);
3. dell'anticipo di TFR non v'è assenso previa verifica di ammissibilità dell'ENTE EROGATORE;
4. la ricorrente è titolare di beni immobili, anche con destinazione agricola, per i quali risulta contratto di affitto di fondo registrato con percezione di rendite e frutti (cfr. contratto all.to 41 e PAC che deve essere provato non possano garantire maggiore soddisfazione del ceto creditorio in arco di tempo maggiore rispetto ai 30 giorni prospettati;

rendendosi necessari, all'esito dei rilievi di ammissibilità mossi, integrazioni e chiarimenti

PQM

concede termine di giorni 15 per chiarimenti ed integrazioni nei termini di cui in parte motiva.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 26/04/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso